



# COMUNE DI SAMATZAI

## Provincia di Cagliari

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 del 30-03-2015

COPIA

**Oggetto:** Approvazione aliquote e detrazioni d'imposta IMU per l'anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di marzo alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>PILLONI Alberto</b>	<b>P</b>	<b>VACCA ERICA</b>	<b>P</b>
<b>FARRIS Corrado</b>	<b>A</b>	<b>MELIS Luciano</b>	<b>A</b>
<b>BOI Agostina</b>	<b>P</b>	<b>SITZIA Luciano</b>	<b>P</b>
<b>MELIS Andrea</b>	<b>P</b>	<b>ORTU Massimiliano</b>	<b>P</b>
<b>NONNIS Enrico</b>	<b>A</b>	<b>VACCA Cinzia</b>	<b>P</b>
<b>PIBIRI Susanna</b>	<b>P</b>	<b>MOSSA Debora</b>	<b>A</b>
<b>MEDDA Fabrizio</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor PILLONI Alberto in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARVALDI Valentina.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**SENTITO** il Sindaco il quale illustra l'argomento all'ordine del giorno;

**PREMESSO che:**

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

**RICORDATO** che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

**VISTA** inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

**TENUTO CONTO** in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale un'unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

**RICORDATO** che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

**ATTESO che:**

- il Fondo sarà ripartito con DPCM entro il 30 aprile 2014 tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- che alla data del presente atto il DPCM di cui sopra non è stato ancora pubblicato;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2014, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

**RICORDATO** che il Comune di Samatzai, per l'anno d'imposta 2014 non ha modificato le aliquote di base dell'IMU di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011), previste nella misura dello 0,4% per l'abitazione principale, dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale e dello 0,76% per tutti gli altri immobili, tranne che per gli immobili di categoria D1 (1,06%);

**RITENUTO NECESSARIO**, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTI:**

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTO** il Dm Interno 30 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014) il quale ha differito al 31 marzo 2015 e successivamente al 31 maggio 2015, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e ;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale;

**PRESO ATTO che** in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

**Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

**RILEVATO CHE**, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

**Aliquote:**

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
  - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

3) una unica unità immobiliare concessa in **uso gratuito a parenti in linea retta** entro il primo grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a €. 15.000 ovvero per valori corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, , d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

**ANALIZZATI** lo schema di bilancio per l'esercizio 2015 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, in corso di predisposizione, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base;

**VALUTATO** che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l'aumento dell'aliquota di base per le seguenti fattispecie:

- fabbricati di categoria catastale D1, aumento dell'aliquota al valore di 1,06%.

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale:

- a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote. Per l'annualità di imposta 2015 e successivi non sono previste deroghe o limiti;
- b) l'aliquota massima dell'IMU non può superare il 2,5 per mille;
- c) i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;

**RITENUTO** pertanto di fissare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquote
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (entro limiti stabiliti dal Regolamento Comunale IMU)	0,4%
Altri immobili e aree fabbricabili	0,76%
Terreni agricoli	0,76%

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, escluso cat. D1	0,76%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D1	1,06%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

*13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**VISTE:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

**IL SINDACO** spiega come si è arrivati alla IUC e la sua suddivisione nell'IMU, TASI e TARI. Si sofferma sulle aliquote dell'IMU e su come le stesse sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente, precisando che quest'anno è stata introdotta l'IMU AGRICOLA per la quale il comune di Samatzai non gode più dell'agevolazione, in quanto zona svantaggiata. In ogni caso, sottolinea che per l'IMU agricola non ci sono ancora certezze.

Il Sindaco invita il ragioniera ad intervenire.

**SENTITO** il Ragioniere, il quale precisa che il provvedimento in esame al Senato non riguarda le zone svantaggiate, poiché le stesse non sono più contemplate per l'applicazione di eventuali agevolazioni relative all'IMU agricola.

**SENTITI:**

- **Il Consigliere Sitzia L.** il quale interviene chiedendo che venga inserito un emendamento per introdurre un'esenzione dell'importo di € 200,00 per i proprietari di terreni agricoli. Precisa che la richiesta si fonda sulla motivazione che la miriade di proprietari di piccoli frutteti, vigneti, orti etc., piuttosto che produrre reddito, contribuiscono con la loro opera a conservare, presidiare e controllare le campagne nonché in misura più considerevole, a garantire un'azione di prevenzione dal rischio idrogeologico, diversamente dal resto dell'agricoltura estensiva.

Ritiene, inoltre, che l'esenzione richiesta sia congrua in ragione della minima estensione e dei diversi casi di reddito catastale attribuiti alle diverse colture (frutteto, orto irriguo, vigneto etc.) e che, valutato l'introito totale dell'IMU che il Comune deve incassare, la somma in diminuzione e a spese delle casse comunali presumibilmente di inferiore a € 10.000 possa essere motivatamente assunta a bilancio.

- **Il Sindaco** il quale risponde che in relazione all' IMU i Comuni non hanno la potestà di deliberare in ordine a detrazioni che non siano quelle per l'abitazione principale, ma hanno solo la facoltà di intervenire sulle aliquote. Precisa che il MEF ha stimato in € 71.612,28 il gettito derivante dall'IMU agricola, di conseguenza lo Stato ha decurtato la stessa somma dai trasferimenti statali. Evidenzia, inoltre, che in base alle proiezioni degli uffici comunali la somma che il Comune incasserà dall'IMU agricola sarà nettamente inferiore rispetto a quella indicata dal MEF, la stessa infatti è stata stimata presumibilmente in 35.000,00, di conseguenza una ulteriore detrazione influirebbe pesantemente sul bilancio.
- **Il Consigliere Sitzia L.** risponde che non condivide la posizione del Sindaco perché l'amministrazione ha un bilancio sano e chiude sempre in avanzo perciò potrebbe supportare un'entrata inferiore. Afferma che la chiusura è totale da parte

dell'Amministrazione perché potrebbe anche pensare ad un'esenzione di importo inferiore rispetto a quella proposta.

- **Il Sindaco** precisa che purtroppo con il patto di stabilità l'Amministrazione non ha più margini di manovra perché i Comuni sono costretti ad un risparmio forzoso.

**CON VOTAZIONE** palese espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

- Voti favorevoli n. 6;
- Voti contrari n. 3 (Sitzia L., Ortu M. e Vacca C.)

### DELIBERA

1. **DI FISSARE**, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquote
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (entro limiti stabiliti dal Regolamento Comunale IMU)	0,4%
Altri immobili e aree fabbricabili	0,76%
Terreni agricoli	0,76%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, escluso cat. D1	0,76%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D1	1,06%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. **DI DARE ATTO** del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014;
3. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
4. **CON SEPARATA** votazione palese, espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: voti favorevoli n. 6 e voti contrari n. 3 (Sitzia L., Ortu m: e Vacca C.) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



**PARERE:** REGOLARITA' TECNICA (art, 49, c.5, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)  
In data 10-03-15  
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio  
F.to SALE Cosimo

**PARERE:** REGOLARITA' CONTABILE (art, 49, c.5, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)  
In data 10-03-15  
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio  
F.to SALE Cosimo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to PILLONI Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, Reg. n. 199 dal giorno 07-04-2015 al giorno 22-04-2015 e contestualmente trasmessa ai Capogruppo Consiliari ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Samatzai, li 07-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

il 30-03-2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile, (Art. 134 comma 3 D. Lgs 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

Samatzai, li 30-03-2015

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Samatzai, li 07-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa MARVALDI Valentina